



COMUNE DI CERVINO

Provincia di Caserta

COPIA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 34 DEL 08-12-2020

Oggetto: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA FINO ALLA SECONDA CLASSE DELLA PRIMARIA PER IL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemilaventi addì otto del mese di dicembre, il Commissario Prefettizio

RICHIAMATI:

- i Decreti di Legge, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, da ultimi il DL n. 157 del 30 novembre 2020;
- i DPCM, recanti disposizioni attuative, da ultimo il DPCM n. 158 del 3 dicembre 2020 in vigore dal 4 dicembre;
- l'ordinanza ministeriale n. 69 del 23/07/2020 relativa all'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021;
- l'Ordinanza Regionale n. 70 dell'08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico;
- l'Ordinanza Regionale n. 89 del 05.11.2020, con la quale veniva disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, nonché delle scuole dell'infanzia;
- le precedenti ordinanze commissariali del Comune di Cervino, n. 32 e 33 u.s.

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 95 del 7 dicembre 2020, con la quale sono sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;

CONSIDERATO che nel succitato provvedimento “è consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza”.

CONSIDERATO che i dati acquisiti dal competente Distretto Sanitario di Maddaloni evidenziano per la popolazione di Cervino una sostanziale stabilità della curva dei soggetti positivi al COVID 19;

RILEVATO che dalla nota Prot. N° 3584/I.1 inviata in data odierna dalla Dirigente Scolastica del locale Istituto Scolastico Comprensivo “E. Fermi” emerge la volontà della maggioranza dei genitori cervinesi di continuare con la modalità della Didattica interamente a Distanza

anche per la Scuola dell'Infanzia e per le classi Prime e Seconde della Scuola Primaria e che restano tuttora in quarantena alcune unità tra personale docente e personale ATA.

RITENUTO, pertanto, nel contemperamento delle esigenze dell'istruzione con quelle primarie della salute e mantenendo un profilo prudenziale rispetto alla situazione epidemiologica rilevata, di **sospendere fino al 23 dicembre l'attività didattica in presenza per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e delle classi prime e seconde della Scuola Primaria;**

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"

VISTO l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Preso atto della più recente giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto legittimo il provvedimento amministrativo di sospensione delle attività didattiche temporaneamente emesso al fine di fronteggiare un concreto rischio per la salute pubblica;

ORDINA

dal 9 dicembre e fino a tutto il 23 dicembre è sospesa ***l'attività didattica in presenza per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e delle classi prime e seconde della Scuola Primaria***

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito dell'Ente per la generale conoscibilità e trasmessa alla dirigenza scolastica locale, nonché alla Prefettura di Caserta, Al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo regionale della Regione Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Dott. Stefano ITALIANO

Copia conforme all'originale.
Lì

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Stefano ITALIANO